

**DECRETO-PRESIDENTE-GIUNTA-REGIONALE 15
DICEMBRE 1981.**

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA NEI
COMUNI DI COLICO, GERA LARIO E SORICO.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 , SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940,
N. 1357 , PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

*VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 3
DICEMBRE 1975 ;*

*VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24
LUGLIO 1977 ;*

ESAMINATI GLI ATTI;

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE
DELLE BELLEZZE NATURALI, NELL'ADUNANZA DELL'8 LUGLIO 1980 HA INCLUSO
NELL'ELENCO DELLE LOCALITA' DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA
COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRA CITATA, IN
AMPLIAMENTO DEL VINCOLO ESISTENTE ED OPERANTE CON I DECRETI
MINISTERIALI 16 AGOSTO 1955 E 15 APRILE 1958 LA ZONA DEL
LAGO DI NOVATE, PER LA PARTE RICADENTE NEI COMUNI DI COLICO, GERA
LARIO E SORICO, COSI' PUNTUALMENTE DELIMITATA:*

PER IL COMUNE DI COLICO:

*A NORD DAL CONFINO CON IL COMUNE DI GERA LARIO LUNGO LA STRADA
STATALE N. 36 "DELLO STELVIO";*

*A EST: DAL CONFINO CON IL COMUNE DI PIANTEDO FINO ALLA STRADA
NAZIONALE VECCHIA;*

*A SUD: DALLA STRADA NAZIONALE VECCHIA FINO AD INCONTRARE LA STRADA
STATALE N. 36 "DELLO STELVIO";*

*A OVEST: LUNGO LA STRADA STATALE N. 36 "DELLO STELVIO" FINO AL
CONFINO CON IL COMUNE DI GERA LARIO.*

PER IL COMUNE DI GERA LARIO (PRIMA ZONA):

A NORD: DAL CONFINO CON IL COMUNE DI SORICO;

A EST: DAL CONFINO CON IL COMUNE DI SORICO;

*A SUD: DAL CONFINO CON IL COMUNE DI SORICO FINO AD INCROCIARE LA
STRADA PROVINCIALE 340D "DEL PASSO D'ADDA";*

*A OVEST: DALLA STRADA PROVINCIALE N. 340D "DEL PASSO D'ADDA" FINO AL
CONFINO CON IL COMUNE DI SORICO;*

(SECONDA ZONA):

A NORD DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO;
A EST: DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI SONDRIO FINO AL CONFINE CON IL
COMUNE DI COLICO;
A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI COLICO;
A OVEST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI COLICO FINO ALL'INCROCIO CON LA
STRADA STATALE N. 36 "DELLO STELVIO", FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO.

PER IL COMUNE DI SORICO:

A NORD: DAL PUNTO DI INTERSEZIONE SUL CONFINE CON LA PROVINCIA DI
SONDRIO (DATO DALLA LINEA RETTA TRA QUOTA 1743 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMOLACO E QUOTA
1715 "ALPE DI PERO" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORICO) FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI NOVATE
MEZZOLA, IN

PROVINCIA DI SONDRIO;

A EST: LUNGO IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI SONDRIO FINO AL CONFINE
CON IL COMUNE DI GERA LARIO;
A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO;
A OVEST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO FINO ALLA STRADA PROVINCIALE
"D'ADDA" CHE SEGUE PER UN TRATTO, PERCORRENDO POI LA STRADA COMUNALE
PER ALBONICO, FINO AD INCROCIARE IL TORRENTE VALLONE VAL CAVRA, CHE
SEGUE VERSO OVEST FINO ALLA BIFORCAZIONE DI QUESTO NEI TRATTI: VALLE
DETTA DELLE VALLONE,
A SUD; VALLE DELLA MOLA,
A NORD; DA QUESTA

BIFORCAZIONE IN LINEA RETTA FINO ALL'ALPE DERSCHEN A QUOTA 1530,
QUINDI SEMPRE IN LINEA RETTA FINO ALL'ALPE DI PERO, QUOTA 1715, E
NUOVAMENTE IN LINEA RETTA FINO AL PUNTO DI INTERSEZIONE, GIA' CITATO,
CON LA PROVINCIA DI SONDRIO;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO,
NEI TERMINI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PREDETTA LEGGE ALL'ALBO DEI
COMUNI DI COLICO, GERA LARIO E SORICO;

VISTA L'OPPOSIZIONE PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA
PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO DAL COMUNE DI SORICO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 4 AGOSTO 1980;

RITENUTO CHE DETTA OPPOSIZIONE DEBBA ESSERE RESPINTA PER I SEGUENTI
MOTIVI:

A) NON SI RITENGONO FONDATI I TIMORI ESPRESSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RELATIVAMENTE ALL'AGGRAVIO DELLE PROCEDURE DERIVANTI DALL'APPOSIZIONE
DEL VINCOLO PAESISTICO;

B) NON E' DA RITENERSI ACCOGLIBILE L'OBIEZIONE SOLLEVATA
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN ORDINE AL FATTO CHE "L'IMPOSIZIONE
DI UN ULTERIORE VINCOLO PAESISTICO SUL TERRITORIO COMUNALE
COMPORTEREBBE L'ACCRESIMENTO DEL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO,
RENDENDO DI CONSEGUENZA DIFFICILE ED IMPOSSIBILE L'OPERATO DI CHI
AMMINISTRA". E CIO' IN QUANTO L'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO
PAESAGGISTICO, CON I CONSEGUENTI OBBLIGHI CHE NE DERIVANO, E'
PRECIPUAMENTE DIRETTA A ESERCITARE UN PIU' PENETRANTE CONTROLLO,

NONCHE' A SALVAGUARDARE UNA ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE
CONTRADDISTINTA DA RILEVANTI CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE, COME
PERALTRO SI DIMOSTRA NELLE MOTIVAZIONI QUI DI SEGUITO ADDOTTE;
CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA
PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO
DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE
ALL'ASSESSORATO PER IL COORDINAMENTO DEL TERRITORIO, SERVIZIO BENI
AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI
OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITA'STESSA;
RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
PERCHE' PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE PAESISTICO, PER LA
PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI ESTREMO RILIEVO: ASPETTI TIPICI DEL
PAESAGGIO LACUSTRE E VALLIVO ED ELEMENTI PARTICOLARI RICONDUCIBILI AD
UN'OASI DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, CON PRESENZA DI VEGETAZIONE
PERILACUSTRE DI NOTEVOLE INTERESSE ED ESTENSIONE; IL TUTTO CONCORRE A
DEFINIRE E CARATTERIZZARE L'AREA IN MODO PECULIARE QUALE FATTO DI
UNITA' PAESAGGISTICA;
CHE A SOTTOLINEARE TALE UNICITA' DEL SITO, EMERGE DAL CONTRASTO PAESAGGISTICO
IL PIAN DI SPAGNA, CHE UNISCE IL LAGO DI COMO AL LAGO DI NOVATE E CHE
CONSENTE LA CONTINUITA' E GLOBALITA' DELLA LETTURA IN CHIAVE
PAESAGGISTICA DELLA ZONA;
CHE ALL'ESTERNO DELLA STESSA, MA IN PRECISO RAPPORTO CON ESSA, SI
COLLOCANO ELEMENTI PECULIARI DI VALORE PAESAGGISTICO, QUALE
L'AMBIENTE PALUSTRE, LO SCENARIO DEI FONDALI ALPINI (IL GRUPPO DEL
MASINO, DEL LEGNONE, DELLE OROBIE E DELLA CATENA SOVRASTANTE L'ALTO
LAGO); DI VALORE MONUMENTALE QUALE IL FORTE DI FUENTES ED IL
TEMPIETTO DI S. FIDELINO; E INFINE ARCHEOLOGICO, COME I RESTI DI
INSEDIAMENTI ROMANI O MEDIEVALI;
TENUTO CONTO CHE LA DETTA AREA, INCLUSA NELLO ELENCO DEI BIOTOP
MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE, SI RICOLLEGA VERSO IL LAGO DI COMO AD
UNA ZONA IN PARTE GIA' DICHIARATA DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO CON
I DECRETI MINISTERIALI 16 AGOSTO 1955 E 15 APRILE 1958;
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 326 DEL 30
LUGLIO 1980, CON IL QUALE VIENE DELEGATO L'ASSESSORE PER IL
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA
CITATA LEGGE N. 1497;

DECRETA:

ART. 1.

RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 1 , NUMERI 3 E 4, ED E'
QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA LA ZONA DEL LAGO DI NOVATE
FORMATA DALL'UNIONE DI PARTE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI COLICO, GERA LARIO E SORICO, E COSI'
PUNTUALMENTE DELIMITATA:
PARTE DEL COMUNE DI COLICO:

A NORD DAL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO LUNGO LA STRADA STATALE N. 36 "DELLO STELVIO";

A EST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI PIANTEDO FINO ALLA STRADA NAZIONALE VECCHIA;

A SUD: DALLA STRADA NAZIONALE VECCHIA FINO AD INCROCIARE LA STRADA STATALE N. 36 "DELLO STELVIO: "LUNGO LA STRADA STATALE N. 36 "DELLO STELVIO" FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO;

DUE PARTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GERA LARIO;

PRIMA ZONA:

A NORD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO;

A EST: DAL CONFINE CON IL COMUNE, DI SORICO;

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO FINO AD INCROCIARE LA STRADA PROVINCIALE N. 340D "DEL PASSO D'ADDA";

A OVEST: DALLA STRADA PROVINCIALE 340D "DEL PASSO D'ADDA" FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO;

SECONDA ZONA:

A NORD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO;

A EST: DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI SONDRIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI COLICO;

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI COLICO;

A OVEST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI COLICO FINO ALL'INCROCIO CON LA STRADA STATALE N. 36 "DELLO STELVIO" FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SORICO;

PARTE DEL COMUNE DI SORICO:

A NORD: DAL PUNTO DI INTERSEZIONE SUL CONFINE CON LA PROVINCIA DI SONDRIO (DATO DALLA LINEA RETTA TRA QUOTA 1743 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAMOLACO E QUOTA 1715 "ALPE DI PERO" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORICO) FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI NOVATE MEZZOLA, IN PROVINCIA DI SONDRIO;

A EST: LUNGO IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI SONDRIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO;

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO;

A OVEST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI GERA LARIO FINO ALLA STRADA PROVINCIALE 340D "DEL PASSO D'ADDA" CHE SEGUE PER UN TRATTO, PERCORRENDO POI LA STRADA COMUNALE PER ALBONICO, FINO AD INCROCIARE IL TORRENTE VALLONE VAL CAVRA, CHE SEGUE VERSO OVEST FINO ALLA BIFORCAZIONE DI QUESTO NEI TRATTI: VALLE DETTA DELLE VALLONE,

A SUD; VALLE DELLA MOLA,

A NORD; DA QUESTA BIFORCAZIONE IN LINEA RETTA FINO ALL'ALPE DERSCHEN A QUOTA 1530, QUINDI SEMPRE IN LINEA RETTA FINO ALL'ALPE DI PERO, QUOTA 1715, E NUOVAMENTE IN LINEA RETTA FINO AL PUNTO DI INTERSEZIONE, GIA' CITATO, CON LA PROVINCIA DI SONDRIO.

ART. 2

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHE' NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI COMO.

I SINDACI DEI COMUNI DI COLICO, GERA LARIO E SORICO PROVVEDERANNO ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE, ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ED I COMUNI STESSI TERRANNO A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.

LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERA' AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI IL PRESENTE DECRETO, NONCHE' LA DATA DI AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALBO DEI COMUNI.

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRADESCRITTA ZONA HANNO FACOLTA' DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL' ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 .

MILANO , ADDI' 15 DICEMBRE 1981

P. IL PRESIDENTE: VERTEMATI